

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Carlo Lepori  
Deputato al Gran Consiglio

### Interrogazione 3 novembre 2014 n. 196.14 Quanti stranieri accolti per notevoli interessi fiscali cantionali?

Signor deputato,

con il suo atto parlamentare solleva il tema relativo alla concessione a stranieri di permessi per importanti interessi pubblici, in deroga alle norme vigenti, con riferimento a due interrogazioni della Consigliera nazionale Jacqueline Badran al Consiglio federale su questo tema (cfr. interrogazione 14.1014 *“Permessi di dimora in deroga alle condizioni di ammissione in presenza di un importante interesse pubblico”* e interrogazione 14.1081 *“Persone titolari di permessi di soggiorno rilasciati in virtù dell’articolo 30 della legge sugli stranieri. Imposizione forfettaria e ripartizione tra i Cantoni”* di Jacqueline Badran). Alle sue puntuali domande rispondiamo nei termini che seguono.

In primo luogo, come riportato nel testo della sua interrogazione parlamentare, gli art. 18–29 della Legge federale sugli stranieri (LStr – R.S. 142.20) disciplinano le condizioni di ammissione in Svizzera. Nel caso specifico dei redditori l’art. 28 LStr sancisce che *“lo straniero che non esercita più un’attività lucrativa può essere ammesso in Svizzera se: a) ha raggiunto l’età minima fissata dal Consiglio federale; b) possiede legami personali particolari in Svizzera e c) dispone di mezzi finanziari necessari”*.

Per contro, le deroghe alle condizioni di ammissione sono regolate dall’art. 30 LStr. In particolare, giusta l’art. 30 lett. b) della LStr *“è possibile derogare alle condizioni d’ammissione (art. 18–29) al fine di tenere conto dei casi personali particolarmente gravi o di importanti interessi pubblici”*. Per quanto attiene i *“casi personali particolarmente gravi”*, l’art. 31 cpv. 1 dell’Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA – R.S. 142.201) precisa che *“se sussiste un caso personale particolarmente grave, può essere rilasciato un permesso di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare: l’integrazione del richiedente, il rispetto dei principi dello stato di diritto da parte del richiedente, la situazione familiare (in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli), la situazione finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione, la durata della presenza in Svizzera, lo stato di salute e la possibilità di un reinserimento nel Paese d’origine”*.

Quali esempi di applicazione delle precitate norme vale qui la pena riportare, il caso di uno straniero bisognoso di aiuto ed assistenza che dipende da un parente residente in Svizzera (cfr. DTF 120 Ib 257), il partner di un cittadino svizzero oppure di uno straniero titolare di un permesso di domicilio o di dimora annuale a determinate condizioni, soggiorni in vista di preparare il matrimonio o, ancora, vittime e testimoni della tratta di esseri umani (cfr. Istruzioni della Segreteria di Stato della migrazione/SEM, n. I.5.6.2.2 segg., stato al 13.2.2015).

Parimenti, in riferimento agli "importanti interessi pubblici" l'art. 32 cpv. 1 OASA prevede che *"per la tutela di importanti interessi pubblici può essere rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare aspetti culturali significativi, ragioni politiche, notevoli interessi fiscali e se la presenza della persona straniera è necessaria nell'ambito di un procedimento penale"*.

Dal lato fiscale la categoria dei redditori può beneficiare dell'imposizione secondo il dispendio che, a livello cantonale, viene regolata dall'art. 13 della Legge tributaria (LT – R.L. 10.2.1.1). Detto disposto, al cpv. 1, stabilisce che *"le persone fisiche che, per la prima volta o dopo un'assenza di almeno dieci anni, acquisiscono domicilio o dimora fiscali in Svizzera senza esercitarvi attività lucrativa, hanno il diritto di pagare, invece dell'imposta sul reddito e sulla sostanza un'imposta calcolata sul dispendio fino alla scadenza del periodo fiscale in corso"*. Il cpv. 2 del medesimo precisa che *"se tali persone non sono cittadini svizzeri, il diritto di pagare l'imposta secondo il dispendio spetta loro anche oltre tale limite"*.

Il Consiglio federale (CF) nelle sue risposte del 21 maggio 2014 e del 12 novembre 2014 alle già menzionate interrogazioni della Consigliera nazionale Jacqueline Badran, ha illustrato, mediante una tabella, che in Svizzera, dal 2008 a maggio 2014, 389 cittadini di vari paesi avevano ottenuto un permesso di dimora per importanti interessi pubblici. Di questi permessi, 172 erano stati rilasciati dal Canton Ticino. Si precisa che tra di essi non vi sono solo rilasci di permessi per *"importanti interessi pubblici"* secondo i combinati art. 30 lett. b) LStr. e 32 OASA ma ve ne sono anche alcuni relativi a *"casi personali particolarmente gravi"* giusta i combinati art. 30 lett. b) LStr e 31 OASA.

Infine vi è pure da precisare che tra i 172 casi riferiti al nostro Cantone sono compresi, in aggiunta alle persone che hanno potuto beneficiare di un permesso di dimora per *"importanti interessi pubblici"* o per *"casi personali particolarmente gravi"*, anche i familiari di questi ultimi che hanno ottenuto la menzionata autorizzazione a scopo di ricongiungimento familiare con gli stessi.

Ed ora prendiamo posizione sulle singole domande.

1. **Quante delle 389 persone che godono di un permesso di residenza derogatorio in Svizzera, emesso nel periodo 2008-2013 vivono in Ticino, indicando anche il paese di origine?**
2. **Quante di queste persone hanno ottenuto il permesso di residenza derogatorio per notevoli interessi fiscali cantonali, indicando anche il paese d'origine?**

Come indicato nella premessa, nel nostro Cantone sono state 172 le persone che hanno ottenuto, nel periodo 2008-2013 un permesso di dimora per importanti interessi pubblici, di cui 124 per casi personali particolarmente gravi e provenienti dai seguenti paesi: Afghanistan, Angola, Bosnia Erzegovina, Burundi, Eritrea, Iraq, Jemen, Camerum, Repubblica democratica del Congo, Kosovo, Moldavia, Mongolia, Pakistan, Perù, Russia, Serbia, Sudan, Turchia e Etiopia, mentre 48 sono le persone che hanno ottenuto un permesso per *"notevoli interessi fiscali cantonali"*.

3. **Quante sono le persone che godono dell'imposizione secondo il dispendio (LT art. 13) e quante di esse godono di un permesso di residenza derogatorio, indicando in ambedue i casi anche il paese d'origine?**

Secondo i dati forniti dalla Divisione delle contribuzioni, attualmente in Ticino vi sono 950 globalisti (cittadini svizzeri, comunitari e di Stati terzi) che godono dell'imposizione secondo il dispendio in virtù dell'art. 13 LT, tra cui 37 persone che hanno ottenuto un permesso di dimora ex art. 30 lett. b) LStr per *"notevoli interessi fiscali cantonali"* provenienti dai seguenti paesi: Argentina, Australia, Bielorussia, Brasile, India, Israele, Canada, Kazakistan, Kenia, Russia, Arabia Saudita, Serbia, Turchia, Ucraina e USA.

*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 12.30 ore lavorative.*

Voglia gradire, signor deputato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



M. Bertoli

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni ([di-sg@ti.ch](mailto:di-sg@ti.ch))
- Sezione della popolazione ([di-sp\\_direzione@ti.ch](mailto:di-sp_direzione@ti.ch))